

Circolare N° 70/2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'Impiego
Prot. n. 230
Roma 23/10/2000

Ai Presidenti dei Consigli Regionali
Ai Presidenti dei Consigli Regionali
delle Regioni a Statuto Speciale
Ai Presidenti delle Giunte Regionali
Ai Presidenti delle Giunte Regionali
delle Regioni a Statuto Speciale
Ai Presidenti dei Consigli Provinciali
Ai Presidenti delle Giunte
Provinciali
Ai Presidenti delle Province
Autonome
di Trento e Bolzano
Agli Assessori Regionali al Lavoro
Agli Assessori Provinciali al Lavoro
Alle Commissioni regionali di parità
Alle Commissioni provinciali di
parità
Loro Sedi
e, p.c. Alle Direzioni Regionali del
Lavoro
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Loro Sedi

OGGETTO: Primi indirizzi sull'attuazione del D.L.vo 23/5/2000 n. 196 Art. 2 pubblicato sulla G.U. del 18/7/2000 Procedura di nomina e durata del mandato dei /delle Consiglieri/e di parità Regionali e Provinciali

In riferimento al decreto legislativo del 23/05/2000 n. 196 , pubblicato sulla G.U. del 18 luglio scorso, questo Ministero ritiene opportuno fornire alcune indicazioni agli enti in indirizzo al fine di procedere ad una tempestiva attuazione delle norme ivi contenute.

Si evidenzia, in particolare , che ai sensi del comma 5, art. 2 del D.Lvo n.196/2000 , si deve procedere, entro il 31 dicembre 2000, alla nomina di tutti i/le Consiglieri/e di parità regionali e provinciali secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo .

Le nomine avvengono con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità, su designazione degli organi "a tal fine individuati dalle regioni e dalle province", ognuno per i reciproci livelli di competenza. Nel rispetto delle autonomie locali il decreto demanda agli enti periferici la facoltà di individuare l'organismo preposto alle designazioni in base ai rispettivi regolamenti regionali e provinciali. Codesti enti dovranno quindi attivare le procedure necessarie per la raccolta e la selezione delle candidature per la carica di Consigliere che, ai sensi del comma 1, art. 1, dovranno essere un/una effettivo/a e un/una supplente. In sede di prima applicazione, si può comunque fare riferimento all'organismo che ha proceduto in passato alla designazione dei/delle Consiglieri/e regionali e provinciali di parità ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 125/91.

In merito alle modalità da seguire i soggetti interessati provvedono a determinare i criteri ritenuti più idonei a garantire alle selezioni trasparenza ed oggettività Considerando che la figura dei/ delle Consiglieri/e di parità è di importanza determinante nelle politiche attive del lavoro e nella lotta alle discriminazioni, si raccomanda di prestare una cura particolare nell'individuazione delle persone idonee a rivestire tale carica che, anche sulla base di quanto previsto dal comma 2, devono possedere "requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovate da idonea documentazione". Appare evidente, dunque, che i requisiti della durata pluriennale dell'esperienza maturata sul campo e della competenza in tema di discriminazioni risultano decisivi rispetto alla mera conoscenza delle tematiche in materia di pari opportunità e di lavoro in genere. La precedenza, in ogni caso , va assegnata alle candidature che soddisfano congiuntamente tali requisiti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.Lvo 469/97 , i/le Consiglieri/e di parità, una volta nominati/e, sono componenti di diritto delle commissioni tripartite di concertazione istituite, rispettivamente, a livello regionale e provinciale. Considerata tuttavia la pluralità delle funzioni ricoperte dai/dalle Consiglieri/e , è evidente che si debba procedere alle nomine in eventuale assenza, anche temporanea , delle suddette commissioni. Si ritiene, altresì, che le nomine suddette debbano essere effettuata anche nei casi in cui la legislazione regionale non preveda tali figure come componenti delle commissioni medesime.

Ne consegue che, nella procedura di designazione - nonostante il comma 1 dell'art. 2 preveda l'acquisizione del parere delle commissioni tripartite presso le quali i/le Consiglieri/e andranno ad operare - ai sensi del comma 5 , in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine anche senza il predetto parere, nei casi in cui le commissioni stesse non risultino ancora istituite.

Si segnala che la norma contenuta nel comma 4 prevede che in caso di parità di requisiti professionali si procede "alla designazione e nomina di consigliere di parità": detta norma, di portata generale, va interpretata nel senso di privilegiare, a parità di condizioni, candidate rispetto a candidati .

Una volta completate le procedure la designazione deve essere trasmessa - con allegata documentazione relativa ai requisiti professionali, compreso il parere della commissione tripartita- alla Divisione IV° della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro- Via Fornovo n.8 00192 Roma, Tel. 063224084 - Fax 063230161.

Al fine di evitare un vuoto nella carica il decreto legislativo attribuisce al Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità , la facoltà - in funzione sussidiaria - di procedere alle nomine nei casi di mancata designazione entro 60 giorni dalla scadenza del mandato precedente, o nei casi di assenza dei requisiti di cui al comma 2. In tale ultima circostanza il potere sostitutivo del Ministro interviene ove le designazioni risultino carenti sotto il profilo dei requisiti soggettivi dei/delle candidati/e e quando non siano state rispettate le procedure previste dalla legge, compreso il caso in cui non risulti acquisito il parere delle commissioni tripartite, se costituite.

Lo stesso art. 2 (comma 5) stabilisce che i/le Consiglieri/e rimangano in carica quattro anni e che il mandato è rinnovabile per una sola volta. Qualora si verificassero dei ritardi nel rinnovo delle cariche, la norma sancisce la facoltà per i/le Consiglieri/e di operare in regime di proroga fino alle nomine successive.

In questa prima fase si ritiene opportuno limitare le indicazioni agli aspetti generali delle procedure di nomina e della durata del mandato, rinviando la definizione delle altre questioni alla convenzione quadro tra il Ministro del Lavoro (di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità) e la Conferenza unificata . In quella sede verranno definite le modalità di organizzazione e di funzionamento degli uffici dei/delle Consiglieri/e di parità , nonché gli indirizzi generali per l'espletamento delle loro funzioni . Entro i tre mesi successivi verranno stipulate, nel rispetto dei contenuti della convenzione quadro, convenzioni con gli enti territoriali nel cui ambito operano i/le Consiglieri/e.

Tutti gli aspetti connessi con l'utilizzo del Fondo nazionale per l'attività dei/delle Consiglieri/e di parità verranno trattatati successivamente alla costituzione della commissione interministeriale di cui al comma 4 dell'art. 9 del decreto. Le indicazioni in proposito verranno fornite con una nota successiva e regolate con successivo decreto direttoriale.

Per quel che riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, si tenga presente quanto previsto nel comma 4 , art. 10 . Anche in questo caso si rinvia alla stipula delle convenzioni la possibilità di concordare le modalità di adeguamento alla normativa generale.

Il Sottosegretario di Stato
Sen. Ornella Piloni